

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1486

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica
(SPAVENTA)

di concerto col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(SAVONA)

e col Ministro per la funzione pubblica
(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993,
n. 285, recante disposizioni urgenti per accelerare la
concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale
della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta referendaria di sopprimere il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha trovato risposta legislativa nel decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e concreta attuazione col conseguente decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Sono stati così raggiunti in modo rapido due obiettivi: da una parte, quello di consentire la continuità dei rapporti giuridici pur attuando la soppressione degli organismi per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, così assecondando la richiesta referendaria; dall'altra, quello di attuare il passaggio dalla straordinarietà dell'intervento circoscritto alle aree del Mezzogiorno alla ordinarietà dell'intervento nelle aree depresse di tutto il territorio nazionale.

Nella pratica attuazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono emerse peraltro alcune carenze operative a cui doveva trovarsi soluzione in tempi brevi.

Le difficoltà maggiori si sono riscontrate su tre fronti:

il rispetto di tempi estremamente brevi, e che comunque non devono andare oltre la data del 31 dicembre 1993, per dare soluzione a problemi complessi, che peraltro racchiudono in sé vecchi contenziosi mai risolti. È questo in particolare il caso delle opere realizzate dalla ex Cassa per il Mezzogiorno per conto di regioni, province, comuni, consorzi ed altri enti, e a tali soggetti già trasferite, senza però la preventiva definizione del contenzioso anzidetto. Per sopperire a questa prima individuata carenza viene proposta, con l'articolato approvato dal Consiglio dei ministri, una procedura transattiva, facoltativa per le

imprese, le quali imprese, in caso di accettazione, ricevono l'erogazione della somma certificata dal collaudatore, a conclusione del rapporto;

in materia di agevolazioni industriali, l'alto numero di pratiche già inoltrate agli organi soppressi del Mezzogiorno, o ancora giacenti presso il sistema bancario, rende difficile pervenire ad una conclusione rapida delle procedure di concessione delle contribuzioni previste dalle leggi di intervento straordinario. Con il passaggio all'intervento ordinario ancora meno probabile si rende l'effettiva erogazione delle anzidette contribuzioni. L'adozione di procedure specifiche per il periodo di transizione appare indispensabile e si è data facoltà pertanto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di procedere all'erogazione dei pagamenti facendo affidamento prevalentemente sull'istruttoria bancaria già conclusa. Sulla base di autocertificazione e della presentazione di pochi, indispensabili documenti, oltre ad una fidejussione assicurativa, si dà facoltà all'Amministrazione di concedere un anticipo nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale. In caso di false dichiarazioni da parte dei beneficiari del contributo sono state previste aggravanti sulle esistenti sanzioni penali;

per quanto concerne il personale della ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud), le modalità di cessazione del rapporto di impiego e l'eventuale nuova riassunzione previste dal decreto legislativo n. 96 del 1993, hanno determinato uno stato di agitazione all'interno della categoria incidente sulle attività affidate al commissario liquidatore previste dall'articolo 19 del decreto citato. Si è reso necessario proporre una differente norma-

tiva che venisse incontro alle esigenze delle amministrazioni interessate, introducendo un termine più breve per la presentazione delle domande di mantenimento in servizio. D'altro canto, non potevano essere ignorate alcune istanze del personale da far transitare dall'ex Agensud ad altre amministrazioni pubbliche, consentendo maggiori garanzie al personale stesso soprattutto per quanto concerne gli aspetti pensionistici e di fine rapporto.

Per consentire una soluzione adeguata alla problematica esposta sopra, si è predisposto un provvedimento normativo di soli cinque articoli, che affronta i problemi di maggior rilevanza proponendo soluzioni in tempi estremamente brevi.

L'articolato proposto contiene quindi gli estremi di necessità ed urgenza, propri di un decreto-legge, ed in tal senso ha proceduto il Governo approvandolo nella seduta del Consiglio dei ministri del 6 agosto 1993.

L'articolo 1 del decreto attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la competenza per la definizione dei rapporti relativi ai progetti speciali e alle opere della gestione separata per i quali sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, enti pubblici e consorzi.

Le opere e i progetti speciali anzidetti, per i quali sia in atto una procedura contenziosa o per i quali sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, sono trasferiti alla Cassa depositi e prestiti solo a contenzioso definito. Gli appaltatori possono comunque presentare istanza al commissario liquidatore per una definizione bonaria delle richieste sulla base del 40 per cento degli importi oggetto di transazione.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva.

Il CIPE, entro il 20 settembre 1993, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, provvede all'individuazione delle somme già programmate, derivanti dalle autorizzazioni di spesa

di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per destinarle alle finalità sopra indicate e stabilisce i criteri di priorità da adottare al fine della destinazione di tali risorse.

L'articolo 2 definisce nuove procedure per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nel Mezzogiorno che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'elevato numero di operazioni di finanziamento giacenti presso gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria, nonché presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attesa di istruttoria e deliberazione inducono infatti ad adottare procedure ispirate alla semplificazione degli adempimenti istruttori, così come già previsto dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317. A tal fine si prevede che entro il 31 dicembre 1993 gli istituti di credito e le società convenzionate comunichino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori ovvero provvedano a confermare quelli eventualmente già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

A tale comunicazione dovrà essere allegata fra l'altro una dichiarazione dell'impresa attestante la sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni. Sulla base di tali comunicazioni e dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a formare una graduatoria delle richieste delle agevolazioni il cui ordine è determinato in funzione dello stato di esecuzione del progetto. Le agevolazioni sono successivamente concesse secondo l'ordine della graduatoria nei limiti delle risorse a disposizione.

È altresì previsto che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa concedere anticipazioni a fronte di presentazioni di fidejussione assicurativa da parte dell'impresa.

Sono altresì disciplinate le modalità per l'accertamento della realizzazione dei pro-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

getti, nonchè le sanzioni amministrative e penali da applicare, rispettivamente, in caso di revoca delle agevolazioni per insussistenza dei requisiti richiesti e in caso di rilascio e di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti fatti materiali non rispondenti al vero.

Sono infine disciplinate le modalità contabili per l'assegnazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della quota del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di personale degli organismi soppressi sostituendo l'intero articolo 14 e i commi 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 96 del 1993.

In particolare è disposto che il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno venga iscritto, a domanda, in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Detto personale viene assegnato provvisoriamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle pubbliche amministrazioni cui sono attribuite competenze ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993 e successivamente inquadrato in soprannumero nei ruoli di tali amministrazioni o presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dopo due anni dall'istituzione del ruolo transitorio presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Vengono dettate disposizioni in materia di trattamento economico-pensionistico e previdenziale.

La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è definita con le procedure di riordino ai sensi delle disposizioni vigenti in materia societaria e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 96 del 1993.

Il numero dei componenti del nucleo ispettivo e del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica può essere complessivamente integrato con quindici componenti tecnici.

L'articolo 4 affida al Centro di formazione e studi-Formez la realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi del Formez.

L'articolo 5 aggiunge un comma all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Il Comitato per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno subentra entro il 31 dicembre 1993 nelle funzioni già attribuite dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, alla Cassa depositi e prestiti.

Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle disponibilità con apposita contabilità separata.

Poichè dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non si predispongono la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1993 ().*

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché per la sistemazione del relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Entro il 20 settembre 1993 il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, individua le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, già programmate, da destinare alle finalità di cui al presente articolo. Con la medesima delibera sono altresì stabiliti i criteri di priorità sulla base dei quali, nel caso di insufficienza delle risorse, devono essere soddisfatte le istanze presentate. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi come sopra determinati secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato

(*) V., inoltre, i successivi avvisi di rettifica pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 206 del 2 settembre 1993, n. 208 del 4 settembre 1993 e n. 213 del 10 settembre 1993, nonché la ripubblicazione del testo integrale del decreto-legge contenuta nella predetta Gazzetta Ufficiale n. 213.

già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

5-ter. I progetti speciali e le opere di cui al comma 5-bis, per i quali sia in atto una procedura contenziosa, o per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, sono trasferiti alla Cassa depositi e prestiti solo a contenzioso definito. Gli appaltatori potranno comunque formulare istanza al commissario liquidatore che provvede in nome e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione bonaria delle richieste sulla base del 40 per cento degli importi accertati ai sensi del comma 5-quater.

5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma 5-ter, l'importo oggetto di transazione viene determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentati all'Agensud alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata sotto la propria responsabilità dal collaudatore o dalla commissione di collaudo in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione quietanzata dall'appaltatore di atto di liquidazione dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante.

5-quinquies. L'istanza di definizione bonaria di cui al comma 5-ter deve essere presentata entro il 15 settembre 1993 e il commissario liquidatore deve provvedere, entro la data di cessazione della gestione commissariale, all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione e anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato dello Stato.

5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento di cui ai commi precedenti. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, provvederà il Ministero dei lavori pubblici».

3. Il personale già addetto agli affari generali, all'ufficio di ragioneria e del bilancio, all'ufficio legale, all'ufficio tecnico della soppressa Agenzia, fino al termine delle operazioni di transazione, viene utilizzato dal commissario liquidatore.

Articolo 2.

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 31 dicembre 1993, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già effettuate, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Contestualmente alla concessione delle agevolazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa presentazione di fidejussione assicurativa da parte dell'impresa, provvede al pagamento di un anticipo nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante, tenuto conto dell'ordine della graduatoria formata ai sensi del comma 2 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Per i progetti di investimento di importo inferiore a cinque miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici è effettuato dall'istituto di credito o società di locazione finanziaria convenzionati; per i progetti di investimento di importo superiore, e comunque negli altri casi, ove occorra, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina di apposite commissioni secondo

le modalità di cui all'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2 attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5. La quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Articolo 3.

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Personale degli organismi soppressi*). - 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, ha facoltà di presentare domanda, entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, di trattenimento in servizio. In tal caso esso viene iscritto in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, cessa dal rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento vigente a tale data. Nei confronti del personale che entro tale data cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, la corrispondenza tra le qualifiche e le professionalità rivestite nella soppressa Agenzia dal personale di cui al comma 1 e le qualifiche o profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. L'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 è fatto sulla base dell'anzianità maturata di servizio e di qualifica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del personale della soppressa Agenzia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle pubbliche amministrazioni, cui sono attribuite competenze ai sensi del presente decreto e che ne facciano richiesta. Decorso il periodo di due anni dalla istituzione del ruolo transitorio anzidetto il personale assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione o presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato articolo 31, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale.

5. Al personale iscritto nel ruolo transitorio di cui al comma 1 sono attribuiti lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato. Le specifiche indennità corrisposte secondo l'ordinamento giuridico proprio dell'Agensud, anche se previste da leggi, sono soppresse ed a ciascun dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle indennità corrispondenti alla qualifica funzionale rivestita ed all'anzianità riconosciuta come sopra, è attribuito un assegno personale speciale pari alla differenza tra la nuova retribuzione come sopra determinata e quindi comprensiva dell'indennità a qualsiasi titolo spettanti agli appartenenti alla specifica qualifica funzionale e quella ultima tabellare stipendiale percepita in qualità di dipendente della soppressa Agensud. L'assegno perequativo personale pensionabile, nonchè utile per il trattamento di fine rapporto, è riassorbibile con i successivi aumenti stipendiali contrattuali normativamente attribuiti, comprensivi degli eventuali trattamenti economici corrisposti al restante personale in relazione alla produttività, alla professionalità o alla qualità dell'attività prestata e al settore di utilizzazione. Fino al totale riassorbimento dell'assegno personale, non operano miglioramenti economici a qualunque titolo attribuiti al restante personale statale. A decorrere dal 13 ottobre 1993 cessa l'erogazione delle indennità corrisposte dall'Agensud. Il compenso del lavoro straordinario viene erogato con i criteri e le modalità previste per il personale dei Ministeri.

6. Il personale di cui al comma 1 ha facoltà di presentare domanda per il mantenimento della posizione pensionistica già costituita e si applicano a tal fine le disposizioni del capo II del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

7. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1 si applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie dell'amministrazione statale in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza a ciascun dipendente ivi intestata, e dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo, è corrisposta al momento della cessazione dal servizio, aggiuntivamente all'indennità

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di fine rapporto corrisposta dallo Stato per il periodo successivo all'inquadramento».

2. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è così sostituito:

«2. Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento, alla data della soppressione, ha facoltà di chiedere, entro il 15 settembre 1993, l'applicazione delle norme vigenti in materia di mobilità».

3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è così sostituito:

«3. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione o la liquidazione degli organismi stessi. Si applica l'articolo 14 al personale degli enti di promozione di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ, IASM), e delle loro partecipate in misura superiore al 50 per cento, che dovesse risultare in esubero dopo le operazioni di nuovo assetto, riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione degli stessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

4. Il nuovo assetto, il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione o la liquidazione degli organismi previsti dal comma 3, nonché la individuazione degli esuberanti, devono essere compiuti non oltre il 31 dicembre 1993.

5. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo ispettivo ed al nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti dei nuclei anzidetti può essere complessivamente integrato con quindici componenti tecnici scelti tra il personale degli organismi soppressi di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo. L'indennità corrisposta ai quindici componenti anzidetti è assorbente dell'assegno personale speciale di cui al comma 1, salvo il diritto di opzione per quest'ultima indennità.

6. Il personale dipendente dall'ITALTRADE già collocato in cassa integrazione guadagni, cessata la corresponsione dell'indennità anzidetta può fare domanda per essere inquadrato nel ruolo transitorio di cui al comma 1, con decorrenza economica dalla data di cessazione dell'indennità.

Articolo 4.

1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del Comitato interministe-

riale per la programmazione economica del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in date 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi-Formez, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.

2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi del Formez e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi.

3. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione della presente norma entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Articolo 5.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Comitato subentra nelle funzioni già attribuite alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella titolarità dei diritti e degli obblighi posti in essere per effetto della citata normativa dalla Cassa stessa, entro il 31 dicembre 1993. Fino alla data di tale trasferimento, la Cassa depositi e prestiti continuerà ad osservare le disposizioni di cui al citato decreto-legge. L'erogazione dei fondi è effettuata con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi della predetta legge e da intestare al Comitato, cui affluiscono le disponibilità finanziarie comunque destinate all'attuazione della presente normativa. Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle disponibilità stesse con apposita contabilità separata. Sulle predette somme continueranno a gravare le necessarie spese di funzionamento nei limiti e con i criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle attività del Comitato continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti del Ministro del tesoro 1° febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1985, e in data 1° marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1992. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanate le speciali disposizioni da osservare in materia di modalità contabili, di rendicontazione e di controllo della gestione. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato è autorizzato ad avvalersi del personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, per eventuali ulteriori occorrenze, dell'altro personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SPAVENTA - BARUCCI -
SAVONA - CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO